

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA GARDENIA A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FLORINAS SS VIA ROMA 50

Numero REA: SS - 211517

Codice fiscale: 02872870908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 71468/41110 DI REPERTORIO	
	STATUTO DI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	
	COMPOSTA DA ALMENO TRE SOCI	
	Art.1 (Costituzione)	
	E' costituita la Società Cooperativa disciplinata dalle norme	
	del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in	
	quanto compatibili con la disciplina delle cooperative e non	
	derogate dal presente statuto, sotto la denominazione	
	"COOPERATIVA SOCIALE LA GARDENIA A R.L."	
	Art. 2 (Sede)	
	La sede della società è fissata nel Comune di Florinas.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Art.3 (Durata)	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	Art.4 (Oggetto e atti dell'attività)	
	La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mu-	
	tualità e senza finalità lucrative, ma svolgendo la propria	
	attività anche con terzi, si propone lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, nonchè di realizzare	
	nuove occasioni di lavoro per i soci, attraverso l'esercizio	
	di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	

	svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della
	legge 381/91.
	In particolare, la Società ha per oggetto le seguenti attivi-
	tà: l'esercizio di pompe funebri, disbrigo pratiche inerenti
	il servizio funebre, commercio al dettaglio e all'ingrosso di
	articoli funerari e di tutti gli articoli connessi, accessori
	di completamento e di pertinenza della predetta attività ivi
	compresa la fornitura di casse e cofani funebri in legno e
	zinco, lapidi compresi i vari accessori, fiori, ricordini fo-
	tografici, avvisi murali, acquisizione di commissioni di pub-
	blicità su quotidiani comprese le necrologie, addobbo di came-
	re ardenti, imbalsamazioni, esumazioni, cremazioni, noleggio
	di autorimessa per quanto sopra esposto ed espletamento di
	tutte le pratiche inerenti l'attività su indicata; l'attività
	svolta a coordinare e migliorare lo svolgimento dei servizi
	nel campo delle onoranze funebri, nonchè prestare servizi di
	carattere organizzativo e gestionale a favore delle aziende
	interessate,
	il tutto nel rispetto e nei limiti di legge previo ottenimento
	delle necessarie autorizzazioni.
	- La società, nel rispetto della legislazione vigente, in via
	non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento
	dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente
	occasionale, potrà compiere ogni operazione commerciale, mobi-
	liare ed immobiliare in genere, che fosse ritenuta necessaria

	o utile al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa
	l'assunzione di partecipazioni non di collocamento in altre
	società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso
	al proprio e la prestazione di garanzie, reali o personali,
	non a favore del pubblico.
	- Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa
	può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed im-
	mobili utili e necessari.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-
	scrizione in appositi albi o elenchi.
	- La società in ogni caso provvederà al miglioramento economi-
	co morale dei soci, nonchè ad ogni forma di assistenza e pre-
	videnza, applicando i principi ed i metodi della cooperazione
	e della mutualità; sarà compito di amministratori e sindaci,
	se nominati, documentare la condizione di mutualità prevalente
	a norma di legge.
	Art.5 (Soci)
	I soci potranno essere esclusivamente persone fisiche in nume-
	ro non inferiore a tre ovvero anche persone giuridiche qualora
	il numero dei soci sia superiore a otto.
	Dovrà esservi corrispondenza tra qualifica personale o profes-
	sionale del socio ed attività esercitata dalla cooperativa se-
	condo i criteri che saranno stabiliti in apposito regolamento

	interno redatto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Possono far parte della cooperativa soci volontari che presti-	
	no la loro attività gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro	
	dei soci.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad ecce-	
	zione delle norme in materia di assicurazione contro gli in-	
	fortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso	
	so delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base dei parametri che saranno stabiliti dalla cooperativa so-	
	ciale per la totalità dei soci.	
	Art.6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intenda diventare socio deve presentare all'organo di am-	
	ministrazione apposita istanza specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita domicilio, cittadi-	
	nanza e qualifica personale o professionale;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti di leg-	
	ge.	

	Sull'accoglimento della domanda decide l'ufficio medesimo con	
	provvedimento motivato in caso di diniego. Il nuovo ammesso	
	deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, con-	
	sistente in una somma da determinarsi dagli amministratori per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimo-	
	niali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'e-	
	sistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.	
	Art.7 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legitti-	
	mino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse	
	della società tenuto conto dell'art. 2532 c.c.	
	Art.8 (Esclusione)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che svolga attività concorrente con quella della società;	

	c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto,	
	oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	Nel caso indicato alla lettera c) il socio inadempiente deve	
	essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in rego-	
	la, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese	
	dal detto invito, opportunamente motivato, e semprechè il so-	
	cio si mantenga inadempiente.	
	Art.9 (Morte del socio)	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi ab-	
	biano i requisiti per l'ammissione e semprechè vi acconsenta-	
	no.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappre-	
	senterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione la quota sarà liquidata agli	
	eredi.	
	Art.10 (Liquidazione della quota)	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccoman-	
	data, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusu-	

ra del detto esercizio.

In ogni caso i soci che cessino di far parte della società ri-
spondono nei confronti di questa per il pagamento dei conferi-
menti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o
l'esclusione si sono verificati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile
- b) dal fondo di riserva legale alla quale dovrà essere desti-
nata almeno il 30 % degli utili netti e il cui accantonamento
andrà eseguito in relazione a ciascun bilancio annuale, qua-
lunque sia l'ammontare già raggiunto dalla riserva;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme
versate dai soci come sopraprezzo;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura
di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art.12 (Versamenti)

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po-
tranno essere versati a rate, e precisamente:

- a) almeno 3/10 (tre decimi) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo di ammi-
nistrazione.

	Art.13 (Cessione quote)	
	Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso	
	la società senza l'autorizzazione dell'organo di amministra-	
	zione.	
	Art. 14 (Esercizi)	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni an-	
	no. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre im-	
	mediatamente successivo alla data di costituzione se non sta-	
	bilito diversamente nell'atto costitutivo.	
	Art. 15 (Utili e ristorni)	
	Gli utili netti di esercizio previa la deduzione da destinare	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono attribuiti nella misura del 30% al fondo di	
	riserva e il residuo al fondo di cui alla lettera e) dell'art.	
	11.	
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c. ai fini della sussistenza dei re-	
	quisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali	
	tutte si precisa che:	
	a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	

	dendi;	
	c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liqui-	
	dazione;	
	d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che	
	rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno	
	stabilite nel regolamento interno di cui all'art.5 del presen-	
	te statuto.	
	Art.16 (Assemblea)	
	L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo,	
	ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale. L'assemblea potrà anche deliberare sull'e-	
	ventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	Art.17 (Convocazione)	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta mediante avviso, contenente l'elenco delle	
	materie da trattare, da depositarsi presso la sede della so-	
	cietà e da comunicarsi con lettera raccomandata o consegnata a	
	mano, oppure tramite convocazione effettuata con mezzi telema-	

	tici che diano prova dell'avvenuta ricezione al domicilio di	
	ciascun socio, il tutto nel termine di almeno otto giorni pri-	
	ma della data fissata per l'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della even-	
	tuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel	
	giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:	
	1) l'approvazione del bilancio;	
	2) la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina dei	
	sindaci e del Presidente del collegio sindacale;	
	3) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei	
	sindaci;	
	4) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge	
	alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni	
	eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di at-	
	ti degli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli am-	
	ministratori e dei sindaci;	
	Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
	a) le delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello	
	statuto della società;	
	b) le delibere sulla nomina sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attri-	
	buita dalla legge alla sua competenza;	
	Art.18 (Quorum)	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qua-	

	lunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando	
	sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci presenti e rappresentati	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fu-	
	sione della società, tanto in prima quanto in seconda convoca-	
	zione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevo-	
	le di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi ca-	
	si, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla	
	società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre	
	tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenu-	
	ti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione	
	della deliberazione.	
	Art.19 (Voto)	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-	

	montare della quota sottoscritta.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Cia-	
	scun socio può rappresentare al massimo altri due soci.	
	Art.20 (Presidenza)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di ammini-	
	strazione ovvero dalla persona designata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assem-	
	blea, salvo che questa non deliberi diversamente.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.	
	Art. 21 (Amministrazione)	
	Gli amministratori devono essere in maggioranza soci coopera-	
	tori o mandatarî di soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre	
	a un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea e dura in	
	carica tre esercizi. Gli amministratori sono sempre rieleggi-	
	bili nel rispetto delle prescrizioni di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione opererà secondo le regole	
	dell'amministrazione congiuntiva ed i principi della collegia-	
	lità e sarà regolato, per quanto non previsto nel presente	

	statuto, dalle normee in tema di società per azioni.	
	Art.22 (Poteri)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società.	
	Sarà compito specifico dell'organo amministrativo stabilire	
	chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conseguì-	
	mento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione di	
	socio lavoratore nonchè gli eventuali compensi e/o retribuizio-	
	ni.	
	Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazio-	
	ni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque	
	rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che	
	per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e speci-	
	ficamente indicati in atto o nel presente statuto. Può inoltre	
	anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di	
	cooperative o ad organismi federativi o consortili la cui	
	azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci,	
	nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compro-	
	mettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie	
	riguardanti la società.	
	Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge può dele-	
	gare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi	
	membri.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore generale,	
	comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendo-	

[illegible]

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.